

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2314 del 19/05/2020
Oggetto	Procedimento MO05A0079 (ex 6562/S). Rilascio di variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la sostituzione del pozzo 4 di via Donizetti, ad uso irrigazione attrezzature sportive (campo di calcio), in comune di Spilamberto (MO). Richiedente COMUNE DI SPILAMBERTO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2368 del 18/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 31 comma 3.

Procedimento MO05A0079 (ex 6562/S)

COMUNE DI SPILAMBERTO.

Rilascio di variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la sostituzione di un pozzo in comune di Spilamberto (MO) in via Donizetti, con prelievo idrico ad uso irrigazione attrezzature sportive e area a verde pubblico (campo di calcio e area verde adiacente).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27.11.2018 ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

preso atto che:

- con istanza in data 31/03/2020, registrata presso questo Servizio autorizzazioni e Concessioni con prot. n. PG/2020/48463 in pari data, l'arch. Gianluigi Roli in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti per conto dell'Amministrazione Comunale di Spilamberto con sede legale in Piazza Caduti per la Libertà n. 3, ha chiesto una variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, consistente nella sostituzione del pozzo n. 4 esistente:
- il Comune di Spilamberto deve delocalizzare il manufatto per un ampliamento con modifica degli impianti sportivi di via Donizetti;
- il medesimo Comune si impegna a cementare/sigillare il pozzo esistente, secondo le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;
- il nuovo pozzo in progetto, avrà caratteristiche tecniche analoghe al manufatto esistente nonché la medesima destinazione d'uso e verrà realizzato su terreno di proprietà della Amministrazione Comunale di Spilamberto richiedente medesima, con ubicazione presso gli impianti sportivi comunali di via Donizetti, identificato catastalmente al foglio 22 mappale 384 del NCT del medesimo Comune;
- le caratteristiche dell'opera di derivazione ed il prelievo dal pozzo, non comporteranno alcun aumento di volume e di portata nell'utenza idrica complessiva, già in esercizio;
- le caratteristiche dell'opera di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di cui all'art. 31 comma 3 del R.R. n. 41/2001;

accertato che:

1. il pozzo attualmente esistente da sostituire (pozzo n. 4 via Donizetti), faceva parte delle opere di presa (quattro pozzi), abbinate al procedimento di concessione MOPPA3307, rilasciato con atto n. 8187 del 30/8/2000 al Comune di Spilamberto con destinazione di prelievo ad uso consumo umano, titolo venuto naturalmente a scadere in data 01/11/2005;

2. la suddetta concessione originaria rilasciata al Comune di Spilamberto, comprendeva in totale i seguenti quattro manufatti di presa:
 - pozzo n. 4 via Donizetti, catastalmente ubicato sul foglio 22 mappale 292;
 - pozzo n. 5 via Castellaro, catastalmente ubicato sul foglio 20 mappale 115
 - pozzo n. 7 via Belvedere, catastalmente ubicato sul foglio 20 mappale 115;
 - pozzo n. 8 via Meucci, catastalmente ubicato sul foglio 3 mappale 250;
3. il procedimento suddetto è stato successivamente disgiunto in due distinti procedimenti, a seguito della domanda di rinnovo presentata da parte del Comune di Spilamberto per i due pozzi n. 4 e n. 7 e per la domanda di rinnovo presentata dall'Agenzia d'Ambito Ottimale - ATO 4 – Modena (ora ATERSIR) per i restanti due pozzi n. 5 e n.8;
4. a seguito dell'esame istruttorio, lo scrivente SAC di Modena, con nota protocollo PG/2020/66649 in data 06/05/2020, ha inviato una richiesta di integrazioni/chiarimenti sia al Comune di Spilamberto che ad ATERSIR, al fine di definire l'attuale destinazione d'uso della risorsa idrica sotterranea prelevata e la situazione degli esistenti manufatti di presa, per la definizione delle relative aree di tutela e protezione dei pozzi destinati al consumo umano;
5. il Comune di Spilamberto attraverso lo studio tecnico incaricato – GEO Group Srl, ha presentato, con relazione tecnica acquisita al protocollo dello scrivente n. PG/2020/68397 in data 11/05/2020, le integrazioni necessarie alla definizione dell'istruttoria per procedere alla sostituzione dell'attuale pozzo n. 4 in esercizio;
6. il Comune medesimo si è impegnato a provvedere alla cementazione ed inertizzazione della colonna del pozzo esistente da sostituire (4), secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;
7. ATERSIR con nota pervenuta allo scrivente Servizio in data 14/05/2020 protocollo PG/2020/70533 ha reso noto che *“in risposta a Vs. nota PG 66649/2020 registrata da ATERSIR con prot AT_2020_3501 si comunica che il pozzo oggetto di variante non sostanziale non è ricompreso all'interno delle derivazioni afferenti il servizio idrico integrato e che la sua sostituzione mediante ricollocamento in area limitrofa a quella attuale risulta posta al di fuori delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici come correttamente individuate nello strumento urbanistico del Comune di Spilamberto. Pertanto ai sensi dell'art. 12 RR 41/2001, in qualità di Ente titolare delle concessioni di derivazione di acqua pubblica per consumo umano, si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto”*;

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di variante non sostanziale di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma del dott. geol. Pier Luigi Dallari;
- il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, già rilasciata con provvedimento n. 8187 del 30/8/2000, si concluderà successivamente all'acquisizione dei dati tecnici puntuali del nuovo pozzo 4bis, mantenendo inalterate le seguenti originarie caratteristiche:

prelievo da acque sotterranee

- n. 2 pozzi in esercizio;
- portata nominale massima complessiva = **14,0 l/s**;
- volume complessivamente derivabile dal pozzo 4 = **4.500 m³/anno**;
- il nuovo pozzo in progetto (n. 4bis) sostituirà l'attuale pozzo (n. 4), come da richiesta presentata e avrà le seguenti coordinate UTM RER: X= 659.905; Y= 933.319;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio denominato "Conoide Panaro - libero" – codice: 0140ER-DQ1-CL, con stato chimico e quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "**media**" ed impatto "**lieve**", la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);
- il Comune di Spilamberto congiuntamente ad ATERSIR si è impegnato a definire compiutamente la situazione attinente il prelievo dai quattro pozzi soprarichiamati, al fine di poter concludere l'istruttoria in corso e rilasciare distinte concessioni ai due Enti;

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R. R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c. d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c. d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'Unità Demanio Acque di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle successive prescrizioni che verranno indicate nel disciplinare di rinnovo della concessione originaria;

accertata la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa derivabile rientra nella tipologia d'uso "piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" di cui alla lettera d) art. 152 della L.R. n. 3/1999;
- l'importo del canone, visto il quantitativo massimo derivabile annualmente, corrisponde al minimo previsto per la categoria di appartenenza;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante non sostanziale di concessione in oggetto;

ritenuto che:

- l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo 4bis in sostituzione dell'esistente, quale variante non sostanziale possa essere rilasciata, in quanto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto, nello studio idrogeologico ed in esito all'istruttoria tecnica svolta;
- il rinnovo della concessione originaria (atto n. 8187 del 30/8/2000), il cui iter è tuttora in istruttoria, possa essere concluso al termine dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, successivamente all'acquisizione dei dati puntuali di localizzazione e di asseverazione del nuovo manufatto da riportare nel disciplinare di concessione;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 il **Comune di Spilamberto** con sede legale a Spilamberto (MO), Piazza Caduti per la Libertà n. 3 - C.F. 00185420361, alla realizzazione di un pozzo (in sostituzione dell'attuale manufatto n. 4) presso gli impianti sportivi comunali siti a Spilamberto in via Donizetti, con prelievo di acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso industriale "piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" (campo di calcio e area verde adiacente);
- b) di disporre la cementazione con inertizzazione della relativa colonna del pozzo n. 4 esistente, come richiamato nelle premesse;
- c) di stabilire che il nuovo pozzo manterrà la portata massima già concessa pari a l/s 8,0 ed un quantitativo di prelievo non superiore a m³/anno 4.500;**
- d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.-G.-R. n. 486/2017;
- e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
- f) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore ad euro 200,00;
- g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- h) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi;
- i) di definire nell'articolo che segue le caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di variante non sostanziale di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL NUOVO POZZO

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da ubicare in comune di Spilamberto (MO) in via Donizetti, presso gli impianti sportivi comunali 1° Maggio, su terreno di proprietà del Comune di Spilamberto.

Dati tecnici del nuovo pozzo:

- coordinate catastali: foglio 22 mappale 384 del NCT del comune di Spilamberto in via Donizetti;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X=659.905 Y=933.319;
- colonna tubolare con camicia in PVC del diametro $\varnothing_{est}$ =mm. 180;
- profondità massima m. 85,00 dal piano campagna;
- cementazione colonna sino a metri 5/6 da piano campagna;
- avampo in cemento con botola ispezionabile;
- contatore volumetrico;
- **monofalda** = 70÷80 (ipotesi di massima) da p.c.;
- portata nominale massima 6,7 l/s (*eseguire prova di portata e curva caratteristica*);
- elettropompa sommersa avente una potenza di KW 9,0.

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria catastale e sulla CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**zzo, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione informazioni Legge 464-84/;

Istruzioni per l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del

pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione della colonna di metri 5,0 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);
- **il manufatto dovrà essere dotato di setti impermeabili per non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate, evitando la potenziale diffusione di eventuali inquinanti.**
- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.
- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

3.8 Definizione ed uso dell'abbinato pozzo 7 - Il Comune di Spilamberto dovrà presentare le indicazioni ed i dati dell'abbinato pozzo 7 via Belvedere (abbinato al procedimento originario = MOPPA3307), nonché la destinazione d'uso della risorsa idrica sotterranea, in accordo con ATERSIR.

3.9 Tombamento pozzo esistente (codice risorsa in SISTEB = MOA3842). Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'asseveramento delle opere con l'avvenuto tombamento del pozzo aziendale.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41 e secondo quanto indicato nella relazione di progetto. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO ESISTENTE (MOA3842):

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia di rivestimento, per un tratto di circa 2 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo;
- 4) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiaccia cementizia;
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare la permeabilità idraulica con litologia di analoga granulometria;
- 6) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo sulla testa del pozzo al fine di

garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
8) ripristino finale del piano di campagna.

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione.

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Barbara Villani

documento firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.